

Procedura utile nonostante la pronuncia della Corte

A Trento l'organismo di mediazione

A breve l'attivazione presso il Collegio

geom. Antonella Zandonai

Illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28. Occasioni perse o diverse opportunità?

Istituita la Sezione O.d.M. GEO-C.A.M. presso il Collegio Geometri di Trento

Dal settembre 2011 l'Organismo di Mediazione dell'Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici Arbitri e Mediatori GEO-C.A.M., è iscritto al n. 922 del registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

Il Collegio di Trento, al pari di altri circa cinquanta altri Collegi aderendo all'Associazione GEO-C.A.M., ha istituito presso il Collegio di Trento una sezione distaccata dell'O.d.M., mettendo a disposizione i locali necessari all'espletamento delle procedure di mediazione. A seguito di valutazione svolta da incaricati di GEO-C.A.M., sostenuta nel mese di dicembre tra i mediatori abilitati iscritti nell'elenco dell'Organismo, figurano anche 13 colleghi del Collegio di Trento. Il consiglio del Collegio ha nominato il Referente - figura di collegamento tra il Consiglio e GEO-C.A.M. - nella persona del consigliere Elvio Busatti e responsabili dell'organismo di mediazione, la sottoscritta ed il collega Maurizio Michelin. Completate le fasi formative e di approntamento, andremo quindi a breve ad inaugurare ufficialmente la sezione dell'O.d.M. presso il ns Collegio, diventando con ciò pienamente operativi. Prendo ora spunto

dalla bella intervista a Filippo Vir-cillo, pubblicata recentemente sul sito di GEO-C.A.M. Occorre sfatare il luogo comune che la mediazione, ora che è decaduta l'obbligatorietà, sia da buttare. Invece è dimostrabile l'attuabilità della mediazione nella quotidianità della professione ed il suo utilizzo quale strumento di tutela della nostra persona e professionalità.

Recentemente, la Corte Costituzionale si è espressa sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28. Cosa è cambiato effettivamente? Il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha segnato la fine "della redditività" di quegli organismi di Mediazione, che erano nati con il solo scopo di dare vita ad una fabbrica di "procedure di mediazione con verbale negativo", che costituivano quindi esperimento obbligatorio preordinato alla causa. Ritengo sia possibile affermare che per l'O.d.M. generato da GEO-C.A.M., non vi siano molte diminuzioni in termini di opportunità. Questo in ragione della metodologia di riferimento assunta da "GEO-C.A.M.", che è la mediazione facilitativa, che privilegia la volontarietà della mediazione, la partecipazione fattiva della parte al percorso finalizzato alla costruzione dell'accordo, il modello di Organismo di Mediazione "GEO-C.A.M." è stato pensato e strutturato quale opportunità di lavoro, alimentata da noi Geometri, con lo spostamento di pratiche di contenzioso, giacenti od ingestibili, dalle nostre scrivanie

al tavolo della Sezione distaccata dell'O.d.M. "GEO-C.A.M." del Collegio di appartenenza.

La Sezione distaccata procederà poi alla nomina di un Collega mediatore, che - qualora necessario - nominerà un C.T.M. (Consulente Tecnico del Mediatore) nella persona di un'altro Collega; le Parti probabilmente nomineranno un loro CTP. In attesa a quanto sopra, ricordo inoltre che il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; i professionisti per tutelarsi ed offrire un servizio "corretto e trasparente" alla committenza sono chiamati a redigere un incarico scritto per la prestazione d'opera. Secondo il D.L. 1/2012 infatti, il compenso del professionista deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico, pertanto è fondamentale concordare per iscritto ogni elemento, stipulando un contratto che costituisca altresì la prova degli obblighi e degli oneri. All'interno dell'incarico, i Geometri liberi professionisti che intendano avvalersi dell'Organo di mediazione di Categoria ed in dettaglio della Sezione di Mediazione istituita presso il Collegio di Trento, sono invitati ad inserire la clausola che in caso di controversia - prima sia da esperirsi il "tentativo di conciliazione - presso l'Organo di Mediazione GEO-C.A.M." È inoltre auspicabile, che tutti noi curiamo di riportare nei documenti che quotidianamente redigiamo

(capitolati, contratti, preliminari, ecc.ecc.), la clausola di mediazione che prevede, qualora insorgano controversie, di avvalersi preliminarmente all'instaurarsi di contenzioso giudiziario della mediazione, quale metodo di risoluzione della lite, indicando quale Organismo di Mediazione quello di Categoria, appunto "GEO-C.A.M."

La Mediazione questa sconosciuta... funzionamento

È un metodo, alternativo alla giustizia ordinaria, per la risoluzione delle controversie, dei conflitti; un'opportunità che non necessariamente ha riflessi solo riguardo dell'oggetto del contendere, ma soprattutto nei rapporti tra le parti per il riavvicinamento delle stesse.

Funziona con modalità molto semplici, alla portata del cittadino, anche in assenza dell'assistenza di un professionista, di qualunque categoria. È sufficiente rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione - preferibilmente quello presso il Collegio Geometri di Trento - per ottenere gratuitamente chiare e semplici indicazioni riguardanti gli adempimenti da compiere e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Gli adempimenti "burocratici" in effetti si esauriscono con il deposito della domanda di mediazione sui moduli già predisposti che a breve saranno disponibili presso il Collegio anche on-line; devono essere indicati i motivi del conflitto e le persone, fisiche o giuridiche tra le quali è insorto. A ciò segue una comunicazione dell'Organismo di Mediazione con la quale si chiede alle Parti tra cui si è creata controversia di partecipare ad uno o più incontri nel corso dei quali, con l'aiuto del mediatore designato dall'Organismo, ciascuno potrà esporre le proprie richieste e considerazioni, cercando di trovare un accordo soddisfacente i propri

interessi. Le parti in mediazione, possono decidere di farsi assistere da propri consulenti, tecnici (CTP) o giuridici ed anche da entrambi. Tale procedura può sembrare inverosimile ed utopistica, rispetto alle situazioni che quotidianamente viviamo nelle quali quando si instaura una lite, si fronteggiano le Parti con rispettivi Tecnici ed Avvocati ed i tempi di definizione sono dilatati, a causa dell'iter procedimentale dei processi civili.

Questo perché il presupposto della mediazione è un modo di vedere le cose da un altro punto di vista, che pone "la persona" ed il rispetto della stessa in quanto tale, in una posizione di centralità, permettendole di riacquistare la serenità, di potere parlare ed operare con spirito costruttivo e non competitivo o di prevalenza nei confronti degli altri, e di addivenire passo-passo con l'ausilio del mediatore, alla attuazione di un accordo. In questa procedura il mediatore è una persona imparziale, preparata allo scopo, che svolge attività finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti.

La conciliazione è il risultato positivo della procedura di mediazione. La mediazione è esperibile per tutte le controversie per le quali era stata prevista l'obbligatorietà per legge, riguardanti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti

assicurativi, bancari e finanziari, fino - solo per citarne alcune - alla mediazione sociale, scolastica, urbanistica/partecipata, riguardante il consumo. In definitiva, la mediazione non ha limiti di argomenti e di questioni ai quali essere applicata. Secondo le previsioni del D.L. n. 28, una procedura di mediazione ha una durata massima di quattro mesi, tuttavia accade spesso che la controversia si risolva e che si giunga alla conciliazione in un paio di incontri abbastanza ravvicinati anche un solo mese dall'inizio dal deposito dell'istanza presso l'O.d.M. Nel caso la mediazione di concluda con un accordo, viene stilato il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore per autentica delle firme, al quale segue la redazione del documento che riporta gli accordi raggiunti e/o l'attività necessaria per dare compimento agli stessi. Tuttavia sempre nel rispetto e conformi all'ordine pubblico ed alle norme imperative. In caso di raggiunta conciliazione, è riconosciuto alle Parti un credito d'imposta fino alla concorrenza di Euro 500,00, in caso di corresponsione di indennità di maggiore entità all'Organismo di Mediazione. È inoltre possibile avvalersi del gratuito patrocinio nella mediazione, con le stesse modalità e godendo dei medesimi requisiti previsti per le liti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Per ulteriori informazioni vi invito a contattare:

Responsabili di Sezione del Collegio
studiozandonai@virgilio.it
maurizio.michelon@tin.it

Referente GEO-C.A.M.
studiobusatti@virgilio.it

Ulteriori e maggiori notizie, possono essere assunte dal sito ufficiale GEO-C.A.M. www.geo-cam.it